

**Rapporto di valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151**

**VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATRICI
GESTANTI, PUERPERE
O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO
NORD 1 BRESCIA**

Via Zadei, 76 – 25123 Brescia

Indice

1. GENERALITA'	4
1.1. Committente	4
2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO	4
2.1 Percorso per la Valutazione dei rischi	6
2.2 Organico femminile	7
2.3 Identificazione fattori di rischio - ALLEGATO A	7
2.4 Identificazione fattori di rischio - ALLEGATO B	8
2.5 Identificazione fattori di rischio - ALLEGATO C	9
2.6 Altre possibili situazioni problematiche	10
3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	14
3.1 Assistente amministrativa	15
3.1.1 Misure correttive adottate dalla direzione scolastica	16
3.2 Insegnante di sostegno nella scuola primaria e secondaria	17
3.2.1 Misure correttive adottate dalla direzione scolastica	18
3.3 Insegnante e insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia	20
3.3.1 Misure correttive adottate dalla direzione scolastica	21
3.4 Collaboratrice scolastica nella scuola dell'infanzia	22
3.4.1 Misure correttive adottate dalla direzione scolastica	23
3.5 Collaboratrice scolastica nella scuola primaria e secondaria	25
3.5.1 Misure correttive adottate dalla direzione scolastica	26
3.6 Insegnante di scuola primaria	28
3.6.1 Misure correttive adottate dalla direzione scolastica	29
3.7 Insegnante di scuola secondaria	30
3.6.1 Misure correttive adottate dalla direzione scolastica	31
4. FORMALIZZAZIONE	32

1. GENERALITA'

1.1. Committente

La presente valutazione del rischio è applicata a tutto il personale di sesso femminile in forza presso l'Istituto comprensivo di Nord 1 Brescia.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NORD 1 BRESCIA	
Sede legale	Via Zadei, 76- 25123 Brescia Bs
Unità operativa	Scuola secondaria di primo grado Fermi Scuola primaria Melzi Scuola primaria Battisti Scuola primaria 28 Maggio Scuola primaria Corridoni Scuola primaria Casazza Scuola primaria Francesco Lana Scuola dell'infanzia Piaget
Settore attività:	Istituto comprensivo
Datore di lavoro	Dott.ssa Claudia Marchi
RSPP Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione	Dott. Bertuzzi Raffaella
RLS Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza	Prof.ssa Maria Giuseppa Fragapane Sig.ro Fabiola Cito
Medico competente	Dr. Massimo Cantio

2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo, sia specifico sia generale, di difesa della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Legge 1204/71 "Tutela delle lavoratrici madri" in cui veniva sancito il divieto di adibire le lavoratrici, durante la gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto, a lavori pericolosi faticosi ed insalubri nonché al trasporto e al sollevamento di pesi.

DPR 1026/76 "Regolamento di esecuzione della Legge 30/12/71 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri" nel quale venivano esplicitati i lavori faticosi pericolosi ed insalubri vietati in gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto.

Legge 9 dicembre 1977, n. 903 "Parità fra uomini e donne in materia di lavoro", nella quale veniva sancito il divieto di lavoro notturno.

Legge 5 febbraio 1999, n. 25 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998"

D.Lgs n. 532/99 "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, c. 2, della L. 05/02/99, n. 25"

Legge 5/2/92, n. 104 Legge-quadro per assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate

D.Lgs 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs 645/96 "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento". Tale decreto, confluito nel successivo D.Lgs. 151/01, integra il D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della maternità. Prescrive infatti che il datore di lavoro, contestualmente alla valutazione dei rischi eseguita ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 81/2008, valuti preventivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché i processi o le condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Circolare del Ministero del Lavoro Prot. 3328 del 16/12/2002 detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell'importanza che le dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.

Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", ad integrazione della Legge 1204/71, relativamente ad alcuni aspetti quali i congedi parentali, flessibilità dell'astensione obbligatoria, periodi di riposo e parto prematuro.

Sentenza della corte Costituzionale, n. 373 del dicembre 1997

Circolare 4 marzo 1988 Ministero del Lavoro sulle lavoratrici gestanti

D.lgs 151/01 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53", che ha riunito in sé le disposizioni legislative vigenti in materia, fra le quali la legge 1204/71 e il D. Lgs 645/96, conseguentemente abrogati. In sintesi, i punti salienti della normativa che guidano il processo di valutazione dei rischi teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti:

- **E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri**, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D.Lgs 151/01).
- I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D.Lgs 151/01, cui si rimanda.
- **E' vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno**, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs 151/01).
- Fermi restando i lavori vietati, **il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro** (art. 11 D.Lgs 151/01)
- I rischi da valutare sono riportati nell'Allegato C del D. Lgs 151/01, cui si rimanda.

2.1 Percorso per la Valutazione dei rischi

Il datore di lavoro valuta i rischi presenti in azienda. Una volta identificati i rischi, stabilisce se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino. In tal senso, se tali rischi sono compresi negli **ALLEGATI A e B D.Lgs 151/01**, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell'**ALLEGATO C** devono essere oggetto di misure quali-quantitative. A tal proposito se è presente la possibilità di spostamento il datore di lavoro collocherà la lavoratrice a mansione idonea e invierà comunicazione alla direzione provinciale del lavoro. Se non ci fosse possibilità di spostamento il datore di lavoro dovrà allontanare la lavoratrice e inviare comunicazione alla direzione provinciale del lavoro (DPL) e all'A.T.S. di competenza; la DPL emetterà il provvedimento d'astensione previo accertamento dell'A.T.S. competente. Se da tale valutazione dovessero emergere situazioni di rischio, il datore di lavoro individua le categorie di lavoratrici esposte (gestanti e/o puerpere e/o in allattamento) e le misure di prevenzione e protezione da adottare. Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza. Sia l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione che l'informazione sono di estrema importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza. In effetti vi è un periodo "PERIODO FINESTRA" che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del suo stato e di conseguenza non essere in grado di darne comunicazione al datore di lavoro. Alcuni agenti, in particolare fisici e chimici, possono nuocere al nascituro proprio in questo periodo e pertanto la consapevolezza della presenza di rischi in ambiente di lavoro, per una donna che abbia programmato una gravidanza, può permetterle di tutelarsi il più precocemente possibile.

2.2 Organico femminile

MANSIONE
Impiegata amministrativa
Insegnante scuola dell'infanzia
Insegnante scuola primaria
Insegnante scuola secondaria di primo grado
Insegnante di sostegno
Collaboratrice scolastica

2.3 Identificazione fattori di rischio - ALLEGATO A

Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dell'articolo 7, primo comma, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) lavori che comportano l'esposizione a radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) lavori che comportano stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

- H) lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) lavori di monda e trapianto riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

2.4 Identificazione fattori di rischio - ALLEGATO B

Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

2.5 Identificazione fattori di rischio - ALLEGATO C

Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dell'ufficio, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

3. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nel Titolo IX decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi industriali che figurano nell'allegato Titolo IX decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro. Lavori sotterranei di carattere minerario.

Uso di detersivi, dtergenti, disincrostanti, disinfettanti, ecc..

Sostanze o preparati classificati :

a) tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)

b) nocivi (Xn) comportanti uno o più delle seguenti frasi di rischio:

R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi),

R40 (possibilità di effetti irreversibili),

R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione),

R43 (Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle),

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)

R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata)

R60 (può ridurre la fertilità)

R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati)

c) Sostanze o preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

“può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)”, che non sia evitabile mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale

d) Sostanze sensibilizzanti: prodotti detersivi, sterilizzanti, polvere nei guanti protettivi di latex, lavoro con mani bagnate o contatto con sostanze detersivi o prodotti chimici.

2.6 Altre possibili situazioni problematiche

A) LAVORI GRAVOSI O PREGIUDIZIEVOLI CHE RICHIEDONO L’APPLICAZIONE DELL’ART.17 COMMA 1 D. LGS.151/2001 (astensione obbligatoria dal lavoro anticipata a tre mesi prima del parto, in relazione all’avanzato stato di gravidanza).

Per il passato il riferimento disponibile era la Circolare dell’Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5 novembre 1990; tale circolare però contiene un elenco di lavori per i quali è ormai consolidato attribuire l’astensione per tutta la gravidanza (ad eccezione dei lavori ai sistemi informativi automatizzati e centralini telefonici) e quindi il suo utilizzo al presente appare obsoleto.

In assenza di riferimenti legislativi, si sono valutati casi in cui applicare la norma in questione e si sono individuate le seguenti tipologie di rischio: pendolarismo (vedi lettera B); Videoterminalisti (Titolo VII); Postazione di lavoro assisa fissa per almeno 2/3 dell’orario di lavoro; Postazione di lavoro angusta.

B) PENDOLARISMO

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE. Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica,, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere". Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi:

- a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)
- b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)
- c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)
- d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.)

In linea di massima, si applica il seguente criterio:

- un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza
- tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi su indicati.

C) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Le linee direttrici dell'U.E. definiscono rischiosa la movimentazione manuale di carichi pesanti durante la gravidanza, in quanto questa situazione può determinare lesioni al feto e parto prematuro; inoltre vi è una maggiore suscettibilità dell'apparato osteoarticolari a causa dei mutamenti ormonali che determinano un rilassamento dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Nel periodo del post-parto, cioè dal IV al VII mese dopo il parto, va poi tenuto in considerazione che la madre che allatta è più soggetta ad affaticamento psico-fisico e la ripresa dell'attività lavorativa può richiedere un periodo di adattabilità.

La normativa di riferimento per la movimentazione manuale dei carichi è il titolo VI del decreto legislativo 81/2008 . Per valutare globalmente l'entità della movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto non solo del peso del carico, ma anche delle modalità e della frequenza di sollevamento, si utilizza comunemente il metodo di valutazione proposto dal NIOSH, adattato alla normativa italiana, secondo quanto proposto dalle "Linee guida delle Regioni per l'applicazione del D. Lgs. 81/2008"(partendo da una costante di peso per le donne di 20 kg.). La sorveglianza sanitaria viene generalmente attivata quando l'indice di sollevamento supera 1. In questo contesto normativo e di riferimento si ritiene opportuno fornire

indicazioni pratiche per la tutela delle lavoratrici madri di seguito elencate. Durante la gravidanza deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi. Per "carico" si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non occasionale. Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg. non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi. Durante il periodo del post-parto deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l'indice di rischio (metodo NIOSH modificato) sia superiore a 1. Poichè le linee guida NIOSH si riferiscono a lavoratori "adattati" alla movimentazione manuale, per indici di rischio compresi tra 0,75 e 1 si ritiene opportuno consigliare che la lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi alla MMC, prevedendo, caso per caso, adattamenti quali pause, ritmi meno intensi ecc.

D) RUMORE

Il rumore rientra tra gli agenti di cui all'allegato C che il datore di lavoro deve valutare, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 151/01 e del D.Lgs 81/2008 Titolo VIII, Capo II, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Il criterio adottato per l'allontanamento dall'esposizione è il seguente:

- Per tutto il periodo della gravidanza quando i livelli di esposizione al rumore siano uguali o superiori a 80 dB A (Lep,d)
- Anche nel post parto quando i livelli di esposizione siano uguali o superiori agli 85 dB A (Lep,d). (art. 7 comma 4 D. Lgs. 151/01)

E) LAVORO NOTTURNO

E' vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53 D. Lgs. 151/01). E' pertanto obbligo del datore di lavoro modificare l'orario di lavoro della lavoratrice, in quanto questa condizione non può essere motivo di astensione anticipata.

F) STATO DI SALUTE DELLA MADRE

Vi possono essere situazioni lavorative che, pur non costituendo di per se fonte di rischio tale da richiedere l'allontanamento tuttavia potrebbero aggravare una patologia preesistente della madre.

Pertanto e' necessario considerare anche lo stato di salute dell'interessata (previa opportuna documentazione sanitaria specialistica) in rapporto all'esposizione al rischio e/o eventuali sospette malattie professionali: ad esempio, eventuali stati ansiosi o depressivi in attività che espongono a stress, allergopatie in attività che comportano l'uso di sostanze irritanti e/o allergizzanti (es. addette alle pulizie ecc.)

G) DURATA DEL PERIODO DI INTERDIZIONE

La legge prevede anche la possibilità di decidere la durata del periodo di allontanamento dal rischio delle lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 151/01

Nelle lavoratrici gestanti sono presenti variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 645/1996, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti.

Per altro verso va sdrammatizzata la questione relativa alle radiazioni ed ai loro effetti, specie in termini di aborti ed alterazioni fetali: tutte le indagini più attendibili condotte a proposito hanno non solo escluso tali effetti ma hanno anche dimostrato che in prossimità dei VDT non si modifica la radioattività naturale di fondo. I livelli di radiazione elettromagnetica che possono essere generati dai videoterminali si situano ben al di sotto dei limiti fissati nelle raccomandazioni internazionali per ridurre i rischi per la salute umana determinati da tali emissioni e anche i Comitati di protezione radiologica non ritengono che tali livelli costituiscano un rischio significativo per la salute. Quindi anche alla luce delle prove scientifiche non è necessario che le donne gestanti cessino di lavorare ai videoterminali. (*)

(*) fonte Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola – Malpighi

L'uso di attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico e abituale potrebbe favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari. Tale attività potrebbe rientrare tra quanto previsto dal D. Lgs 151/2001 lettera g) dell'allegato C. Risulta quindi obbligatorio adottare le misure che modificano le condizioni o l'orario di utilizzo del vdt. (es.: non utilizzare il VDT oltre le 4 ore e incrementare le pause di lavoro).

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, puerpere o in periodo di allattamento è stata effettuata sulla base del D.Lgs 151 del 26.03.2001 (G.U. n. 96/2001). I criteri adottati e le figure professionali esaminate sono riportate in tabella. Al fine di valutare il rischio specifico in istituto, sono stati considerati anche alcuni documenti (ai quali si rimanda) redatti da soggetti istituzionali:

- Linee Guida del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del Veneto, del maggio 2012: TUTELA DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 151/01 – ARTT. 7-8-11 e 12;
- LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI (DECRETO LEGISLATIVO 151/2001) a cura del Gruppo Tecnico di Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della provincia di Bologna;
- DONNA, SALUTE E LAVORO. LA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA. Il rischio, la prevenzione, la tutela. Edizioni INAIL, 2002.

In caso di incompatibilità tra la mansione svolta e lo stato di gestante (si vedano le specifiche nella descrizione delle mansioni che seguono), il Datore di Lavoro e il Medico Competente hanno identificato alcune mansioni a cui possono essere adibite le lavoratrici gestanti (qualora non presentino domanda di maternità anticipata per presenza di condizioni patologiche) senza dover richiedere visita medica per cambio mansione:

- supporto organizzativo alle attività dei docenti nelle scuole primarie e secondarie;
- gestione attività di biblioteca nelle scuole secondarie;
- lavoro impiegatizio con utilizzo di videoterminale inferiore alle 20 ore/settimanali nelle scuole primarie e secondarie;
- call center/centralino scolastico nelle scuole primarie e secondarie;
- lavoro di archiviazione documenti nelle scuole primarie e secondarie.

Tali mansioni garantiscono la tutela della salute e sicurezza della lavoratrice e del nascituro. Tuttavia, essendo la gravidanza una condizione para-fisiologica, che richiede sempre particolare attenzione, il datore di lavoro, con il supporto del medico competente, ritiene sia utile fornire alcune indicazioni per lo svolgimento delle mansioni sopra indicate:

- la lavoratrice non deve movimentare manualmente carichi di peso superiore a 3kg; in tale caso deve utilizzare ausili o farsi aiutare dai colleghi purché la suddivisione del peso rientri, per ciascun lavoratore addetto, nel limite sopra indicato;

- la lavoratrice non deve essere esposta ad agenti chimici;
 - la lavoratrice non deve assumere postura protratta fissa eretta o seduta per più di 60 minuti consecutivi e postura fissa accovacciata per più di 15 minuti consecutivi;
- Inoltre, si rammenta alla lavoratrice che può usufruire di pause dall'attività lavorativa in caso di necessità fisiologiche particolari.

E' opportuno ricordare che se la lavoratrice viene adibita ad una mansione per la quale normalmente è prevista la sorveglianza sanitaria (ex: impiegata amministrativa con uso di videoterminale superiore alle 20 ore/settimana), è necessario attivare la sorveglianza sanitaria e quindi la lavoratrice dovrà essere sottoposta a visita medica con il medico competente per cambio mansione.

3.1 Assistente amministrativa

L'Assistente Amministrativa può continuare la sua mansione abituale in ambiente di scuola primaria e secondaria adottando le limitazioni previste dalla normativa fino al 7° mese di gravidanza (8° mese se viene richiesta la flessibilità) – il rientro al lavoro è da prevedere 3 mesi dopo il parto (4 mesi se usufruito della flessibilità).

In caso di Assistente Amministrativa che svolge il suo lavoro in ambiente di scuola d'infanzia si dovrà programmare lo spostamento della lavoratrice in ambiente di scuola primaria e secondaria oppure se non possibile si dovrà attivare la pratica per l'interdizione anticipata.

FATTORI DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	GRAVIDANZA COMPATIBILE	ALLATTAMENTO COMPATIBILE
Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere	A	SI	SI
Attività in postura eretta	A	SI	SI
Attività in postura seduta	A	SI	SI
Mancanza di spazi per riposare e di altre strutture per il benessere	B	SI	SI
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	C	SI	SI
Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia	C	SI	SI
Movimentazione manuale dei carichi in presenza di rischio di lesione	D	SI	SI
Spostamenti sia all'interno sia all'esterno del luogo di lavoro	E	SI	SI
Movimenti e posture	A	SI	SI
Lavoro a videoterminale	F	SI	SI
Attrezzature di lavoro e DPI	G	SI	SI
Stress lavoro correlato	H	SI	SI
Pendolarismo	E	SI	SI

3.1.1 Misure correttive adottate dalla direzione scolastica

- A. Alla lavoratrice viene consentito di alternare la postura eretta a quella protratta secondo necessità. Non è prevista la postura eretta o seduta protratta ed obbligata.
- B. La lavoratrice può riposare anche in postura distesa, nel locale infermeria, in caso di necessità.
- C. La lavoratrice non svolge una mansione che preveda lo stretto contatto con gli studenti; verrà allontanata dall'attività lavorativa in presenza di persone affette da agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 del D.Lgs. 81/2008.
- D. La mansione non prevede la movimentazione manuale di carichi di peso significativo o in modo ripetitivo. La lavoratrice in gravidanza non può movimentare manualmente carichi di peso superiore a 3 kg.
- E. La mansione può prevedere lo spostamento di un lavoratore tra gli uffici dell'istituzione scolastica. Può essere necessario che un lavoratore possa svolgere attività all'esterno dell'Istituto Scolastico (es. per recarsi presso uffici). Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE. Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere". Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso con il medico ginecologo considerando i seguenti elementi: a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno); b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno); c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi); d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.). Il medico ginecologo esprimerà un parere sul certificato medico che rilascerà alla lavoratrice.
- F. La mansione prevede di svolgere lavoro al videoterminale. L'attività al videoterminale non è dannosa per la gravidanza. Vengono in ogni caso adottate le misure descritte al punto A, B, D.
- G. Qualora sia necessario sostituire le cartucce di toner delle stampanti, i lavori devono disporre di maschera antipolvere FFP1 e di guanti in nitrile o vinile. Le lavoratrici in gravidanza vengono in ogni caso esonerate da tali attività.

H. La valutazione del rischio stress lavoro correlato ha evidenziato un rischio basso per gli assistenti amministrativi.

3.2 Insegnante di sostegno nella scuola primaria e secondaria

Dopo aver valutato la compatibilità tra la lavoratrice gravida e la mansione svolta e averne appurato la possibilità di proseguo dell'attività nella mansione originaria durante la gravidanza, è opportuno valutare con attenzione il caso specifico dell'insegnante di Sostegno.

Per quanto riguarda l'insegnante di sostegno in **scuola Primaria**, si può procedere in diversi modi a discrezione del datore di Lavoro:

- spostamento con medesima mansione alla scuola secondaria (introducendo limitazioni come da D. Lgs 151/01 e valutando la compatibilità con la patologia dell'allievo – vedi sotto)
- avviare la procedura per interdizione anticipata
- richiedere la visita con il medico competente e la verifica anticorpale nei confronti delle malattie esantematiche valutando così se la lavoratrice è protetta e può continuare la sua mansione in ambiente di primaria. Qualora risultasse NON protetta nei confronti anche di una sola malattia esantematica la lavoratrice verrà dichiarata non idonea e di conseguenza di dovrà avviare una delle 2 scelte sopra riportate.

L'insegnante di Sostegno svolge un ruolo particolare in quanto, i rischi presenti per la gravidanza e il nascituro sono da valutare caso per caso basandosi su alcune informazioni importanti circa la patologia del bambino assistito, certificata del medico pediatra con la descrizione degli atteggiamenti, comportamenti prevedibili e non, nei confronti dell'insegnante.

Il medico competente e il datore di lavoro sentito il parere del pediatra esprimeranno la compatibilità o meno della mansione con la gravidanza.

In caso di compatibilità alla mansione la lavoratrice può continuare la sua mansione abituale in ambiente di scuola primaria e secondaria adottando le limitazioni previste dalla normativa fino al 7° mese di gravidanza (8° mese se richiesta di flessibilità) – il rientro al lavoro è da prevedere 3 mesi dopo il parto (4 mesi se usufruito della flessibilità).

In caso di incompatibilità tra la sicurezza per la gravida e la patologia del bambino, il DdL potrà spostare la lavoratrice su altro bambino, di cui è stata valutata la patologia e si è ritenuta compatibile con la gravidanza, oppure potrà adibire la lavoratrice ad altra mansione che non precluda rischio per la gravidanza

e il nascituro. Il rientro al lavoro e il ritorno alla mansione di insegnante di sostegno è da prevedere 3 mesi dopo il parto (4 mesi se usufruito della flessibilità).

FATTORI DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	GRAVIDANZA COMPATIBILE	ALLATTAMENTO COMPATIBILE
Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere	A	SI	SI
Attività in postura eretta	A	SI	SI
Attività in postura seduta	A	SI	SI
Mancanza di spazi per riposare e di altre strutture per il benessere	B	SI	SI
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	D	SI In caso di protezione dalle malattie esantematiche per la scuola primaria	SI In caso di protezione dalle malattie esantematiche per la scuola primaria
Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia, citomegalovirus, ecc..	E	SI In caso di protezione dalle malattie esantematiche per la scuola primaria	SI In caso di protezione dalle malattie esantematiche per la scuola primaria
Attività educative nei confronti di portatori di handicap	XXX	Valutare caso per caso	Valutare caso per caso
Colpi vibrazioni e movimenti	XXX	Valutare caso per caso	Valutare caso per caso
Igiene personale dei bambini	XX	NO	SI In caso di protezione dalle malattie esantematiche per la scuola primaria
Movimentazione manuale dei carichi in presenza di rischio di lesione	C	SI	SI
Movimenti e posture	A	SI	SI
Stress lavoro correlato	H	SI	SI
Pendolarismo	E	SI	SI

3.2.1 Misure correttive adottate dalla direzione scolastica

- A. Alla lavoratrice viene consentito di alternare la postura eretta a quella protratta secondo necessità.
Non è prevista la postura eretta o seduta protratta ed obbligatoria.
- B. La lavoratrice può riposare anche in postura distesa, nel locale infermeria, in caso di necessità.

- C. La mansione non prevede la movimentazione manuale di carichi di peso significativo o in modo ripetitivo. La lavoratrice in gravidanza non può movimentare manualmente carichi di peso superiore a 3 kg.
- D. La lavoratrice svolge la sua mansione in ambiente di scuola primaria e secondaria per le quali è stato valutato un rischio biologico trascurabile; verrà allontanata dall'attività lavorativa in presenza di persone affette da agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 del D.Lgs. 81/2008. In caso di lavoratrice in scuola primaria essendo il rischio border-line verrà allontanata temporaneamente in caso di non protezione nei confronti delle malattie esantematiche.
- E. Rischio biologico di entità trascurabile in ambiente di scuola secondaria. In caso di lavoratrice in scuola primaria essendo il rischio border-line verrà allontanata temporaneamente in caso di non protezione nei confronti delle malattie esantematiche.
- F. La mansione può prevedere lo spostamento di un lavoratore tra gli istituti o all'interno di un Istituto. Può essere necessario che un lavoratore possa svolgere attività all'esterno dell'Istituto Scolastico (es. per recarsi presso uffici). Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE.
- Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere". Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso con il medico ginecologo considerando i seguenti elementi: a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno); b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno); c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi); d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.). Il medico ginecologo esprimerà un parere sul certificato medico che rilascerà alla lavoratrice.
- G. La valutazione del rischio stress lavoro correlato ha evidenziato un rischio basso per gli assistenti amministrativi.

- XXX. E' presente un potenziale rischio di traumi anche addominali per la scarsa prevedibilità degli atteggiamenti dei bambini seguiti, anche in ragione delle patologie da cui sono affetti. La compatibilità tra la gravidanza e la patologia del bambino seguito deve essere valutata caso per caso con il contributo del medico pediatra.
- XX. Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico), attività non richiesta all'insegnante di sostegno.

3.3 Insegnante e insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia

L'insegnante e l'insegnante di sostegno della scuola d'infanzia risultano essere esposte ad alcuni rischi tra i quali l'esposizione ad agenti biologici (con effetti sull'organogenesi del feto) e la movimentazione di carichi -bambini (non occasionale e con peso maggiore di 3 kg).

Le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Per l'insegnante di infanzia si rende necessario il cambio mansione garantendo la tutela della salute e sicurezza della lavoratrice e del nascituro spostando la lavoratrice ad una mansione che non precluda rischi per la gravidanza e il nascituro in ambiente di primaria (non contatto diretto con alunni) e/o secondaria oppure, qualora non fosse possibile, avviando la pratica di interdizione anticipata. Il rientro al lavoro e il ritorno alla mansione di insegnante di infanzia è da prevedere 7 mesi dopo il parto. (NON prevista la richiesta di flessibilità).

Per l'insegnante di sostegno si può prevedere lo spostamento alla scuola primaria (prevedere visita con medico competente e valutazione copertura anticorpale per le malattie esantematiche) e/o secondaria mantenendo la stessa mansione e la compatibilità tra la patologia del bambino assistito e lo stato di gravidanza (valutazione caso per caso con medico competente e pediatra). In alternativa si può prevedere un cambio mansione oppure l'interdizione anticipata. Il rientro al lavoro in ambiente di primaria (se lavoratrice protetta nei confronti delle malattie esantematiche) e/o secondaria è da prevedere 3 mesi dopo il parto (4 mesi se usufruito della flessibilità), mentre il ritorno alla mansione di insegnante di sostegno in ambiente di infanzia è da prevedere 7 mesi dopo il parto.

FATTORI DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	GRAVIDANZA COMPATIBILE	ALLATTAMENTO COMPATIBILE
Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere	A	SI	SI
Attività in postura eretta	A	SI	SI
Attività in postura seduta	A	SI	SI
Mancanza di spazi per riposare e di altre strutture per il benessere	B	SI	SI
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	D	NO Deve essere spostata o interdizione	NO Deve essere spostata o interdizione
Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia, citomegalovirus, ecc..	D	NO Deve essere spostata o interdizione	NO Deve essere spostata o interdizione
Attività educative nei confronti di portatori di handicap	D	NO Deve essere spostata o interdizione	NO Deve essere spostata o interdizione
Colpi vibrazioni e movimenti	D	NO Deve essere spostata o interdizione	NO Deve essere spostata o interdizione
Igiene personale dei bambini	XX - D	NO Deve essere spostata o interdizione	NO Deve essere spostata o interdizione
Movimentazione manuale dei carichi in presenza di rischio di lesione	C	SI	SI
Movimenti e posture	A	SI	SI
Stress lavoro correlato	F	SI	SI
Pendolarismo	E	SI	SI

3.3.1 Misure correttive adottate dalla direzione scolastica

- A. Alla lavoratrice viene consentito di alternare la postura eretta a quella protratta secondo necessità. Non è prevista la postura eretta o seduta protratta ed obbligata.
- B. La lavoratrice può riposare anche in postura distesa, nel locale infermeria, in caso di necessità.
- C. La mansione non prevede la movimentazione manuale di carichi di peso significativo o in modo ripetitivo. La lavoratrice in gravidanza non può movimentare manualmente carichi di peso superiore a 3 kg.

- D. La lavoratrice in gravidanza viene esclusa dal contatto con gli studenti e viene allontanata dall'attività lavorativa in presenza di persone affette da agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 del D.Lgs. 81/2008.
- E. La mansione può prevedere lo spostamento di un lavoratore tra i plessi o all'interno di un plesso dell'Istituto Comprensivo. Può essere necessario che un lavoratore possa svolgere attività all'esterno dell'Istituto Comprensivo (es. per recarsi presso uffici). Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abitua residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE. Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere". Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso con il medico ginecologo considerando i seguenti elementi: a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno); b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno); c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi); d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.). Il medico ginecologo esprimerà un parere sul certificato medico che rilascerà alla lavoratrice.
- F. La valutazione del rischio stress lavoro correlato ha evidenziato un rischio basso per gli assistenti amministrativi.
- XX. Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico), attività non espressamente richiesta all'insegnante ma potrebbe essere svolta in caso di estrema necessità (aiuto alla collaboratrice scolastica).**

3.4 Collaboratrice scolastica nella scuola dell'infanzia

La collaboratrice scolastica che svolge la sua mansione in ambiente di scuola d'infanzia risulta essere esposta ad alcuni rischi tra i quali l'esposizione ad agenti biologici (con effetti sull'organogenesi del feto) e la movimentazione di carichi "bambini" (non occasionale e con peso maggiore di 3 kg). La mansione svolta in ambiente di infanzia è incompatibile con la gravidanza.

Per questo si rende necessaria la modifica dell'ambiente lavorativo garantendo la tutela della salute e sicurezza della lavoratrice e del nascituro spostando la lavoratrice in ambiente di secondaria (mantenendo la sua mansione abituale con l'introduzione delle limitazioni previste dalla normativa o prevedendo una mansione diversa che non preveda rischi per la gravidanza) oppure, qualora non fosse possibile, avviando la pratica di interdizione anticipata. La lavoratrice può rientrare 3 mesi dopo il parto (4 mesi se richiesta la flessibilità) in ambiente di secondaria. Il rientro al lavoro in ambiente di infanzia è da prevedere 7 mesi dopo il parto.

FATTORI DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	GRAVIDANZA COMPATIBILE	ALLATTAMENTO COMPATIBILE
Uso di scale	B	NO	SI
Impiego di prodotti per la pulizia pericolosi per la salute (vedi SDS)	C	NO	SI
Pulizia servizi igienici	D	NO	SI
Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere	A	SI	SI
Attività in postura eretta	A	SI	SI
Attività in postura seduta	A	SI	SI
Mancanza di spazi per riposare e di altre strutture per il benessere	E	SI	SI
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	F	NO Deve essere spostata o interdizione	NO Deve essere spostata o interdizione
Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia, citomegalovirus, ecc..	F	NO Deve essere spostata o interdizione	NO Deve essere spostata o interdizione
Igiene personale dei bambini	G	NO Deve essere spostata o interdizione	NO Deve essere spostata o interdizione
Movimentazione manuale dei carichi in presenza di rischio di lesione	H	SI	SI
Movimenti e posture	A	SI	SI
Stress lavoro correlato	J	SI	SI
Pendolarismo	I	SI	SI

3.4.1 Misure correttive adottate dalla direzione scolastica

- A. Alla lavoratrice viene consentito di alternare la postura eretta a quella protratta secondo necessità. Non è prevista la postura eretta o seduta protratta ed obbligatoria.
- B. La lavoratrice viene esonerata dall'utilizzo delle scale.
- C. La lavoratrice viene esonerata dall'attività di pulizia che comportano l'utilizzo di sostanze chimiche.

- D. La lavoratrice viene esonerata dall'attività di pulizia dei servizi igienici.
- E. La lavoratrice può riposare anche in postura distesa, nel locale infermeria, in caso di necessità.
- F. La lavoratrice in gravidanza viene esclusa dal contatto con gli studenti e viene allontanata dall'attività lavorativa in presenza di persone affette da agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 del D.Lgs. 81/2008.
- G. Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico), attività dalla quale la lavoratrice in gravidanza deve essere esonerata.
- H. La mansione non prevede la movimentazione manuale di carichi di peso significativo o in modo ripetitivo. La lavoratrice in gravidanza non può movimentare manualmente carichi di peso superiore a 3 kg.
- I. La mansione può prevedere lo spostamento di un lavoratore tra i plessi o all'interno di un plesso dell'Istituto Comprensivo. Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE. Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere". Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso con il medico ginecologo considerando i seguenti elementi: a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno); b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno); c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi); d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.). Il medico ginecologo esprimerà un parere sul certificato medico che rilascerà alla lavoratrice.
- J. La valutazione del rischio stress lavoro correlato ha evidenziato un rischio basso per i collaboratori scolastici.

3.5 Collaboratrice scolastica nella scuola primaria e secondaria

La collaboratrice scolastica che svolge la sua mansione in ambiente di **scuola primaria** essendo il rischio border-line a causa del calo di protezione della popolazione infantile nei confronti delle malattie esantematiche (calo adesione alle vaccinazioni) è potenzialmente a rischio in caso di gravidanza. In questi casi si può procedere in diversi modi a discrezione del datore di Lavoro:

- spostamento con medesima mansione alla scuola secondaria (introducendo limitazioni come da D. Lgs 151/01)
- avviare la procedura per interdizione anticipata
- richiedere la visita con il medico competente e la verifica anticorpale nei confronti delle malattie esantematiche valutando così se la lavoratrice è protetta e può continuare la sua mansione in ambiente di primaria. Qualora risultasse NON protetta nei confronti anche di una sola malattia esantematica la lavoratrice verrà dichiarata non idonea e di conseguenza di dovrà avviare una delle due scelte sopra riportate.

La lavoratrice potrà rientrare al lavoro 3 mesi dopo il parto (4 mesi se richiesta la flessibilità) in ambiente di secondaria; potrà rientrare in ambiente di primaria 7 mesi dopo il parto.

La collaboratrice scolastica che svolge la sua mansione in ambiente di **scuola secondaria di primo e secondo grado** essendo il rischio biologico assente, svolge una mansione compatibile con la maternità. Tale mansione garantisce la tutela della salute e sicurezza della lavoratrice e del nascituro.

La lavoratrice può rientrare al lavoro 3 mesi dopo il parto (4 mesi se richiesta la flessibilità).

FATTORI DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	GRAVIDANZA COMPATIBILE	ALLATTAMENTO COMPATIBILE
Uso di scale	B	NO	SI
Impiego di prodotti per la pulizia pericolosi per la salute (vedi SDS)	C	NO	SI
Pulizia servizi igienici	D	NO	SI
Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere	A	SI	SI
Attività in postura eretta	A	SI	SI
Attività in postura seduta	A	SI	SI
Mancanza di spazi per riposare e di altre strutture per il benessere	E	SI	SI
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	F	SI In caso di protezione dalle malattie esantematiche per la scuola primaria	SI In caso di protezione dalle malattie esantematiche per la scuola primaria
Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia, citomegalovirus, ecc..	F	SI In caso di protezione dalle malattie esantematiche per la scuola primaria	SI In caso di protezione dalle malattie esantematiche per la scuola primaria
Igiene personale dei bambini	G	NO Deve essere spostata o interdizione	NO Deve essere spostata o interdizione
Movimentazione manuale dei carichi in presenza di rischio di lesione	H	SI	SI
Movimenti e posture	A	SI	SI
Stress lavoro correlato	J	SI	SI
Pendolarismo	I	SI	SI

3.5.1 Misure correttive adottate dalla direzione scolastica

- A. Alla lavoratrice viene consentito di alternare la postura eretta a quella protratta secondo necessità. Non è prevista la postura eretta o seduta protratta ed obbligatoria.
- B. La lavoratrice viene esonerata dall'utilizzo delle scale.
- C. La lavoratrice viene esonerata dall'attività di pulizia che comportano l'utilizzo di sostanze chimiche.
- D. La lavoratrice viene esonerata dall'attività di pulizia dei servizi igienici.
- E. La lavoratrice può riposare anche in postura distesa, nel locale infermeria, in caso di necessità.

- F. La lavoratrice in gravidanza svolge la sua mansione in ambiente di scuola secondaria per le quali è stato valutato un rischio biologico trascurabile; verrà allontanata dall'attività lavorativa in presenza di persone affette da agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 del D.Lgs. 81/2008. In caso di lavoratrice in scuola primaria essendo il rischio border-line verrà allontanata temporaneamente o verrà valutato lo stato di copertura anticorpale nei confronti delle malattie esantematiche.
- G. Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico), attività dalla quale la lavoratrice in gravidanza deve essere esonerata.
- H. La mansione non prevede la movimentazione manuale di carichi di peso significativo o in modo ripetitivo. La lavoratrice in gravidanza non può movimentare manualmente carichi di peso superiore a 3 kg.
- I. La mansione può prevedere lo spostamento di un lavoratore tra i plessi o all'interno di un plesso dell'Istituto Comprensivo. Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE. Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere". Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso con il medico ginecologo considerando i seguenti elementi: a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno); b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno); c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi); d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.). Il medico ginecologo esprimerà un parere sul certificato medico che rilascerà alla lavoratrice.
- J. La valutazione del rischio stress lavoro correlato ha evidenziato un rischio basso per i collaboratori scolastici.

3.6 Insegnante di scuola primaria

L' insegnante che svolge il suo ruolo in ambiente di **scuola primaria è soggetto ha un rischio border-line** in quanto a seguito alle ultime pubblicazioni sul portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica a cura del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità, si rende noto che sono in aumento i casi di malattie esantematiche (quali Morbillo Parotite Rosolia e Varicella) che continuano a circolare nel nostro Paese, a causa della presenza di sacche di popolazione suscettibile non vaccinata.

Ciò è in gran parte dovuto al numero crescente di genitori che rifiutano la vaccinazione, nonostante le evidenze scientifiche consolidate, rappresentando un rischio concreto di focolai epidemici, come già accaduto in passato.

In caso di gravidanza fisiologica, in ambiente di scuola primaria, il datore di lavoro provvede alla verifica della copertura anticorpale della lavoratrice nei confronti delle malattie esantematiche (MORBILLO-PAROTITE- ROSOLIA E VARICELLA) inviandola a visita medica dal medico competente.

A seguito di verifica anticorpale per le malattie esantematiche possiamo avere 2 possibilità:

1. La lavoratrice è protetta per tutte le malattie indagate: prosegue la sua abituale mansione per il periodo della gravidanza adottando le limitazioni del D. Lgs 151/01
2. La lavoratrice non risulta protetta nei confronti delle malattie esantematiche (basta che non sia protetta anche solo per una malattia): si propone una mansione alternativa (ai sensi del D. Lgs 151/01) a cui adibire la lavoratrice durante la gravidanza spostandola in ambiente di scuola secondaria, oppure si procede con la richiesta di interdizione anticipata.

La lavoratrice protetta nei confronti delle malattie esantematiche può rientrare al lavoro 3 mesi dopo il parto (4 mesi se richiesta flessibilità) in ambiente di scuola primaria.

La lavoratrice non protetta nei confronti delle malattie esantematiche può rientrare al lavoro 3 mesi dopo il parto (4 mesi se richiesta flessibilità) in ambiente di scuola secondaria svolgendo una mansione alternativa (ai sensi del D. Lgs 151/01).Può rientrare in ambiente di scuola primaria 7 mesi dopo il parto.

FATTORI DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	GRAVIDANZA COMPATIBILE	ALLATTAMENTO COMPATIBILE
Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere	A	SI	SI
Attività in postura eretta	A	SI	SI
Attività in postura seduta	A	SI	SI
Mancanza di spazi per riposare e di altre strutture per il benessere	B	SI	SI
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	C	SI In caso di protezione dalle malattie esantematiche	SI In caso di protezione dalle malattie esantematiche
Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia	C	SI In caso di protezione dalle malattie esantematiche	SI In caso di protezione dalle malattie esantematiche
Movimentazione manuale dei carichi in presenza di rischio di lesione	D	SI	SI
Movimenti e posture	A	SI	SI
Lavoro a videoterminale	F	SI	SI
Stress lavoro correlato	G	SI	SI
Pendolarismo	E	SI	SI

3.6.1 Misure correttive adottate dalla direzione scolastica

- A. Alla lavoratrice viene consentito di alternare la postura eretta a quella protratta secondo necessità. Non è prevista la postura eretta o seduta protratta ed obbligata.
- B. La lavoratrice può riposare anche in postura distesa, nel locale infermeria, in caso di necessità.
- C. La lavoratrice in gravidanza svolge la sua mansione in ambiente di scuola primaria e pertanto va valutato il suo stato di immunizzazione nei confronti delle malattie esantematiche che ne prevedrà l'idoneità o meno alla prosecuzione dell'attività lavorativa.
- D. La mansione non prevede la movimentazione manuale di carichi di peso significativo o in modo ripetitivo. La lavoratrice in gravidanza non può movimentare manualmente carichi di peso superiore a 3 kg.
- E. La mansione può prevedere lo spostamento di un lavoratore tra i plessi o all'interno di un plesso dell'Istituto Comprensivo. Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE. Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono

essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere". Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso con il medico ginecologo considerando i seguenti elementi: a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno); b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno); c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi); d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.). Il medico ginecologo esprimerà un parere sul certificato medico che rilascerà alla lavoratrice.

- F. La valutazione del rischio stress lavoro correlato ha evidenziato un rischio basso per gli insegnanti
G. La mansione prevede di svolgere lavoro al videoterminale. L'attività al videoterminale non è dannosa per la gravidanza. Vengono in ogni caso adottate le misure descritte al punto A, B, D.

3.7 Insegnante di scuola secondaria

L' insegnante che svolge il suo ruolo in ambiente di **scuola secondaria di primo e secondo grado** essendo il rischio biologico irrilevante, svolge una mansione compatibile con la maternità.

Tale mansione garantisce la tutela della salute e sicurezza della lavoratrice e del nascituro. La lavoratrice può rientrare al lavoro 3 mesi dopo il parto (4 mesi se richiesta la flessibilità).

FATTORI DI RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	GRAVIDANZA COMPATIBILE	ALLATTAMENTO COMPATIBILE
Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere	A	SI	SI
Attività in postura eretta	A	SI	SI
Attività in postura seduta	A	SI	SI
Mancanza di spazi per riposare e di altre strutture per il benessere	B	SI	SI
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	C	SI	SI
Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia	C	SI	SI
Movimentazione manuale dei carichi in presenza di rischio di lesione	D	SI	SI
Movimenti e posture	A	SI	SI
Lavoro a videoterminale	G	SI	SI
Stress lavoro correlato	F	SI	SI
Pendolarismo	E	SI	SI

3.6.1 Misure correttive adottate dalla direzione scolastica

- A. Alla lavoratrice viene consentito di alternare la postura eretta a quella protratta secondo necessità. Non è prevista la postura eretta o seduta protratta ed obbligata.
- B. La lavoratrice può riposare anche in postura distesa, nel locale infermeria, in caso di necessità.
- C. La lavoratrice in gravidanza svolge la sua mansione in ambiente di scuola primaria e secondaria per le quali è stato valutato un rischio biologico trascurabile; verrà allontanata dall'attività lavorativa in presenza di persone affette da agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 del D.Lgs. 81/2008.
- D. La mansione non prevede la movimentazione manuale di carichi di peso significativo o in modo ripetitivo. La lavoratrice in gravidanza non può movimentare manualmente carichi di peso superiore a 3 kg.
- E. La mansione può prevedere lo spostamento di un lavoratore tra i plessi o all'interno di un plesso dell'Istituto Comprensivo. Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE. Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere". Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso con il medico ginecologo considerando i seguenti elementi: a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno); b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno); c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi); d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.). Il medico ginecologo esprimerà un parere sul certificato medico che rilascerà alla lavoratrice.
- F. La valutazione del rischio stress lavoro correlato ha evidenziato un rischio basso per gli insegnanti.
- G. La mansione prevede di svolgere lavoro al videoterminale. L'attività al videoterminale non è dannosa per la gravidanza. Vengono in ogni caso adottate le misure descritte al punto A, B, D.





4. FORMALIZZAZIONE

Datore di Lavoro

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Rappresentanti dei lavoratori

Per presa visione il Medico Competente



Timbro della scuola

Brescia, Dicembre 2021